

REGOLAMENTO ELETTORALE SNADIR

Elezione degli Organi Statutari e dei delegati al Congresso Nazionale

Art. 1

Calendario delle operazioni

Le operazioni elettorali devono essere effettuate entro 6 mesi dal termine ultimo per le iscrizioni valide ai fini congressuali e secondo i tempi sottoindicati.

- a) 30 aprile 2003 termine ultimo per le iscrizioni valide ai fini congressuali.
- b) 18 giugno 2003 invio degli elenchi aggiornati da parte della Segreteria Nazionale alle Segreterie Provinciali. Le Segreterie Provinciali provvederanno a integrare nuovi iscritti al 30 aprile 2003 e a depennare i nominativi di eventuali disdette non ancora acquisiti dalla Segreteria Nazionale.
- c) 30 giugno 2003 scade il termine ultimo per la nomina della C.E.P. Contestualmente vengono pubblicati da parte delle Segreterie Provinciali gli elenchi corretti al 18 giugno 2003.
- d) Entro il 10 luglio 2003 la CEP dovrà acquisire e pubblicare gli elenchi definitivi e stabilire i giorni e gli orari per la consultazione delle liste da parte degli iscritti interessati. Gli orari e i giorni di consultazioni saranno pubblicate nel sito internet <http://www.snadir.it>, presso le segreterie provinciali e la segreteria nazionale.
- e) Entro 18 luglio 2003 dovranno essere presentate alla CEP le liste dei candidati secondo le modalità e gli orari e nel luogo stabilito dalla stessa CEP.
- f) Entro il 28 luglio 2003 la CEP provvederà alla pubblicazione della o delle liste dei candidati presso la segreteria provinciale di competenza, la segreteria nazionale e nel sito internet <http://www.snadir.it>.
- g) Entro il 21 settembre 2003 vengono svolte le elezioni degli Organi statutari provinciali e dei delegati al Congresso Nazionale.
- h) Lo scrutinio dovrà comunque essere effettuato entro due giorni dalla data effettiva delle votazioni provinciali.
- i) Entro il 23 settembre 2003 la CEP, dopo lo scrutinio effettuato dalla Commissione di seggio (CDS) approva e pubblicizza i risultati e dà comunicazione del nome degli eletti alla Segreteria Nazionale in carica che divulgherà i risultati agli iscritti immediatamente tramite il sito internet <http://www.snadir.it> e successivamente mediante il proprio organo di stampa.
- j) La CEP entro il 30 settembre 2003 invierà copia conforme dei verbali di scrutinio e dei risultati alla Segreteria Nazionale presso la quale è stata insediata la Commissione Elettorale Nazionale (CEN) competente per tutto il territorio nazionale di eventuali reclami non soddisfatti dalla CEP.
- k) Dopo il 10 ottobre 2003 verranno effettuate le elezioni degli organi esecutivi provinciali che daranno immediata notizia della propria composizione alla Segreteria Nazionale.
- l) Entro il 15 novembre 2003 viene indetto il Congresso Nazionale per le elezioni degli Organi Statutari Nazionali.

Art. 2

Assemblee

Possono essere indette assemblee precongressuali a livello provinciale e interprovinciale per dibattere temi previsti dal Congresso Nazionale.

Art. 3

Commissione Elettorale Provinciale (CEP)

I componenti della CEP sono nominati dalle rispettive Segreterie o in mancanza dalla Segreteria nazionale in numero non inferiore a tre. I componenti della CEP, nella prima riunione, nominano il Presidente che avrà il compito di organizzare i lavori e sottoscrivere i relativi verbali.

Art. 4

Commissione Elettorale Nazionale (CEN)

I componenti della CEN vengono nominati dalla Segreteria Nazionale in numero non inferiore a tre. I componenti della CEN, nella prima riunione, nominano il Presidente che avrà il compito di organizzare i lavori e sottoscrivere i relativi verbali.

Art. 5

Compiti della CEP

- a) nomina la Commissione di seggio
- b) prepara le urne
- c) acquisisce l'elenco dei votanti dalla Segreteria Provinciale o Nazionale
- d) predispone il calendario e l'orario delle operazioni preliminari al voto prevedendo di favorire la partecipazione, la più ampia possibile di tutti gli iscritti.
- e) Accetta le liste nei tempi fissati
- f) Redige il verbale definitivo degli scrutini di voto

- g) Giudica i ricorsi relativi alle procedure degli scrutini
- h) Proclama gli eletti verificandone la regolare iscrizione al sindacato.

Art. 6

Ricorsi alla CEP

La CEP è competente per i ricorsi in ambito provinciale:

- a) contro la compilazione dell'elenco degli iscritti
- b) contro le modalità inerenti lo scrutinio di voto

Avverso le decisioni della CEP è possibile il ricorso alla CEN.

Le delibere della CEP e della CEN riguardo i ricorsi di loro competenza sono prese a maggioranza e comunicate entro tre giorni agli interessati e alla Segreteria di competenza.

Art. 7

Commissione Elettorale Nazionale (CEN)

Ha gli stessi compiti della CEP in ambito nazionale.

Ha, inoltre, il compito di raccogliere i dati elettorali di ogni Provincia e convalidare i nominativi dei delegati al Congresso.

Decide gli eventuali ricorsi contro l'operato delle CEP.

Art. 8

Commissione di seggio (CDS)

Sono nominate dalla CEP e dalla CEN rispettivamente in ambito provinciale e nazionale in numero non inferiore a tre, in base all'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalle Segreterie Provinciali e dalla Segreteria Nazionale.

Ai lavori della CDS hanno diritto di presenziare i rappresentanti di ogni lista che possono a loro richiesta, inserire a verbale le loro osservazioni, firmare tutti gli atti e controfirmare i sigilli apposti alle urne elettorali.

Art. 9

Incompatibilità

I componenti della CEP, della CEN e della CDS e i rappresentanti di lista non possono essere candidati per le elezioni degli organi statutari.

Art. 10

Diritto al voto

Godono di elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti al Sindacato al 30 aprile 2003 e che siano in regola con il pagamento dei contributi sindacali sia per delega che per contanti.

Art. 11

Composizione della Segreteria Provinciale

Si fa riferimento ai rispettivi articoli dello Statuto e del regolamento attuativo dello stesso.

Fino a 500 iscritti 5 (cinque) componenti. Da 501 iscritti in poi 7 (sette) componenti.

Art. 12

Elezione della Segreteria Provinciale

Vengono eletti membri della Segreteria Provinciale i candidati che hanno ottenuto a scalare il numero maggiore di voti fino alla copertura dei posti previsti.

Il metodo di ripartizione dei seggi, in caso di liste contrapposte, è quello proporzionale.

La segreteria provinciale elegge al suo interno il segretario provinciale e il tesoriere.

Art. 13

Delegati al Congresso Nazionale

Sono nominati delegati i candidati che nelle liste provinciali hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero degli aventi diritto. Viene eletto un delegato ogni 100 (cento) iscritti. Il numero degli iscritti spettante ad ogni provincia ai fini del calcolo dei delegati viene arrotondato per eccesso per giungere a un multiplo di cento (ad es. se gli aventi diritto in una provincia o in province aggregate sono 429 si arrotonda a 500 e si divide per 100. Pertanto in questo caso si avranno 5 delegati al congresso nazionale).

Art. 14

Candidature

Le candidature sono libere e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Tale documentazione viene acquisita dalla CEP e dalla CEN.

Art. 15

Liste

Ogni lista può includere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei membri da eleggere e deve essere presentata da almeno 10 (dieci) degli aventi diritto.

- a) In assenza della struttura provinciale, la Segreteria Nazionale può aggregare alla lista dei candidati della provincia viciniora, il nominativo di uno o più candidati agli organi di cui agli artt. 12 e 13;.
- b) In assenza della struttura provinciale e nel caso di presentazione di una lista provinciale la gestione delle votazioni saranno affidate alla CEP della provincia viciniora presso la quale è costituito il seggio elettorale.

Nei casi a) e/o b) del presente articolo l'elenco degli iscritti viene attribuito alla provincia presso la quale è costituito il seggio.

Ogni lista deve essere identificabile con un numero e/o una parola o motto.

Art. 16

Presentatori di lista

I presentatori non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista.

I presentatori devono apporre la propria firma su fogli contenenti i nominativi dei candidati relativi alla lista e devono indicare gli estremi di un proprio documento di identità.

Tale forma di riconoscimento è sostitutiva dell'autenticazione della firma.

La presentazione della lista si effettua presso la sede della CEP nell'orario stabilito dalla medesima.

Contestualmente alla presentazione della lista il primo presentatore o un suo delegato potrà designare un rappresentante di lista in seno alla CEP e alla commissione di seggio con funzione di controllo. Il primo presentatore può anche essere rappresentante di lista sia in seno alla CEP sia in seno alla CDS.

Il presentatore o un suo delegato presenta la lista in duplice copia alla CEP che ne restituirà una copia vistata e firmata dal Presidente come ricevuta.

Art. 17

Modalità delle votazioni

Le elezioni a livello provinciale avvengono per posta o presso i seggi costituiti.

La CEP invia a tutti gli iscritti le schede elettorali in doppia busta.

Sul frontespizio della busta interna dovrà essere indicato il relativo numero d'ordine corrispondente all'elenco in possesso della CEP.

Prima della distribuzione delle schede elettorali, la CEP dovrà controllare l'assoluta integrità di esse e le dovrà autenticare mediante apposito timbro e firmarle.

Gli elettori esprimono innanzitutto il voto di lista in caso di liste contrapposte e le preferenze all'interno della lista prescelta. Il numero delle preferenze esprimibile non può essere superiore al 50% dei componenti da eleggere arrotondato per eccesso (ad es. tre preferenze esprimibili per l'elezione di 5 componenti la segreteria provinciale; quattro preferenze per l'elezione di 7 componenti la segreteria provinciale).

Gli elettori inviano le schede alla CEP per posta presso la Segreteria Provinciale o si recano presso il seggio elettorale per depositarle nell'apposita urna predisposta sempre presso la Segreteria Provinciale.

Art. 18

Commissione di seggio (CDS)

La CDS provvede a registrare i nominativi degli elettori mediante il relativo numero d'ordine presente sulla busta, che verrà staccato o cancellato dalla busta stessa dopo la registrazione degli elettori che hanno votato direttamente al seggio. Per le buste pervenute mezzo posta la CDS provvederà alla registrazione e alla cancellazione del numero identificativo prima di inserirle nelle urne.

Art. 19

Operazioni di scrutinio

Nell'ultimo giorno delle votazioni, scaduta l'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, la CDS procede seduta stante alle operazioni di scrutinio che devono essere pubbliche per gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Nessun estraneo all'elettorato attivo e passivo può accedere al seggio.

Nessuno può accedere alle schede salvo i componenti della CDS.

Lo scrutinio effettuato esclusivamente dalla CDS si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- 1) sugli elenchi degli elettori si controllerà l'esatto numero degli aventi diritto al voto e di coloro che hanno effettivamente votato.
- 2) Successivamente si estrarranno le schede dall'urna e si procederà al loro conteggio che deve corrispondere a quello dei votanti.
- 3) Si passerà quindi al controllo della validità delle schede, poi si conteggeranno i voti di lista e successivamente si procederà allo spoglio delle preferenze.
- 4) Devono essere annullate le schede che non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore.

La CDS procederà alla stesura del verbale di scrutinio e lo comunicherà alla CEP. Alla copia del verbale destinato alla CEP la CDS dovrà allegare l'elenco degli aventi diritto al voto, le schede votate e quelle non utilizzate avute in

consegna prima dell'inizio delle votazioni. La CDS nel verbale di scrutinio dovrà elencare il numero degli aventi diritto, il numero dei votanti, il numero delle schede valide e il numero delle schede annullate e il numero dei voti espressi per lista e per preferenza.

Per le schede annullate la CDS dovrà verbalizzare il motivo per il quale si è pervenuti alla decisione dell'annullamento. Le schede bianche vanno vidimate da almeno uno degli scrutatori e timbrate.

Art. 20

Proclamazione eletti

La CEP acquisiti i verbali dalla CDS comunica alla CEN e alla Segreteria Nazionale i nominativi degli eletti.

Art. 21

Commissione elettorale Nazionale(CEN)

La CEN ha il compito di:

- a) ufficializzare i risultati pervenuti dalle CEP;
- b) accreditare i delegati al Congresso Nazionale, i quali delegati acquistano la pienezza dei loro diritti dopo tale convalida che verrà comunicata alla Segreteria Nazionale e ai singoli interessati;
- c) ricevere eventuali liste per la nomina degli organi nazionali e di verificarne la loro regolarità;
- d) nominare i componenti della commissione di seggio nell'ambito del Congresso nazionale ;
- e) ricevere i ricorsi contro le decisioni delle CEP;
- f) ricevere i risultati espressi dal Congresso Nazionale e di comunicarli alla Presidenza.

Art. 22

Candidati agli Organi Nazionali

Gli organi nazionali da eleggere sono:

- a) Segretario Nazionale
- b) Segreteria Nazionale
- c) Collegio Nazionale dei Probiviri

Le modalità per le candidature, le liste, i presentatori sono uguali a quelle per gli organi provinciali.

La lista o le liste devono essere presentate alla CEN - secondo i tempi stabiliti dalla stessa - almeno due ore prima delle votazioni degli organi statutari nazionali previste nel programma del Congresso.

La lista o le liste devono presentare un numero di candidati pari al numero dei componenti degli organi nazionali da eleggere.

I presentatori di lista devono essere almeno dieci.

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante presso la CDS nell'ambito del Congresso Nazionale.

Art. 23

Modalità delle votazioni al Congresso Nazionale

Sono ammesse le votazioni palesi per alzata di mano. Su richiesta del 25% dei candidati presenti si può ricorrere alle votazioni per scrutinio segreto.

Art. 24

Presidenza

Il Congresso nella prima seduta in apertura dei lavori, come primo atto ufficiale nomina un proprio Presidente che avrà il compito di calendarizzare e organizzare i lavori congressuali. Il Presidente riceve dalla CEN i risultati delle votazioni per il Segretario, la Segreteria Nazionale e per il Collegio Nazionale dei Probiviri e li comunica ufficialmente al Congresso. I risultati sono considerati ufficiali solo dopo la comunicazione del Presidente o di un suo delegato. Il Presidente riceve eventuali ricorsi contro le decisioni della CEN e li comunica al Congresso che sospende i propri lavori e discute immediatamente sul ricorso presentato pervenendo ad una decisione con votazione. I tempi della discussione e le modalità della votazione sono prerogative esclusive del Presidente del Congresso Nazionale.

Ogni Delegato ha diritto ad interventi previa comunicazione scritta al Presidente che dovrà rispettare l'ordine di richiesta.

Il Presidente si avvale di un segretario verbalizzante e di altri due collaboratori. Il verbale di tutti i lavori del Congresso compreso il verbale della CEN e della CDS nazionale sono acquisiti dal Presidente che dopo il parere favorevole del Congresso li controfirma assieme al verbalizzante e agli altri due collaboratori e li consegna al Segretario Nazionale che li custodisce fino al prossimo Congresso Nazionale.

Art. 25

Incompatibilità Organi Nazionali

Nessuna carica è incompatibile alla nomina di membro degli organi nazionali.